– Autoconsumo per passaggio da ambito commerciale ETS ad ambito non commerciale

Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025 ha approvato, in esame preliminare, il Decreto attuativo della delega fiscale che interviene, in vista dell'entrata in vigore **dal 1° gennaio 2026** delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, su alcune criticità e introduce misure di semplificazione e razionalizzazione.

Tra gli aspetti di maggior rilievo, si segnalano le modifiche alla disciplina delle cosiddette "**plusvalenze figurative**", generate dal passaggio di beni strumentali da attività commerciali a non commerciali, come previsto dall'art. 79 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Questa riclassificazione fiscale avrebbe potuto comportare un'imposizione immediata di plusvalenze, anche senza reale vendita o incasso, penalizzando ingiustamente gli enti. Per ovviare a questo problema, il Decreto propone l'inserimento dell'art. 79-bis nel CTS, che consente agli enti di optare, tramite dichiarazione dei redditi, per la **sospensione della tassazione sulla plusvalenza**.

La sospensione si applica solo se i beni **sono utilizzati** per attività statutarie dell'ente con **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

La plusvalenza sospesa diventerà però imponibile in due ipotesi:

1. se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalità diverse da quelle di statutarie;
2. se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Il Decreto stabilisce inoltre le modalità di computo e imputazione della plusvalenza:

- in generale: tassazione **in un'unica soluzione** nell'esercizio in cui si realizza,
- se i beni sono stati posseduti almeno tre anni: possibilità (con opzione nel modello Redditi) di ripartire l'imposta in **quote costanti i nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto**.

Particolare attenzione è riservata agli **enti religiosi civilmente riconosciuti** e alle fabbricerie (enti che si occupano di gestire il patrimonio attribuito alla conservazione degli edifici sacri, delle opere d'arte e di altri beni materiali necessari al culto), per i quali le disposizioni si applicano **solo ai beni inclusi** nel patrimonio destinato e iscritti nel regolamento.